

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE DI PLANETEL S.P.A.



Procedura relativa alle operazioni con parti correlate di Planetel S.p.A. (*“Planetel”* o la *“Società”*) ai sensi del regolamento AIM Italia adottato da Borsa Italiana S.p.A. (*“Borsa Italiana”*), come modificato e integrato (il *“Regolamento Emittenti AIM Italia”*), che prevede un rinvio al regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. La presente procedura entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni delle azioni della Società sull’AIM Italia.

Premessa

La presente procedura (la "**Procedura OPC**") disciplina la gestione delle operazioni con parti correlate effettuate dalla Società, direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su AIM Italia sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'**"AIM Italia"**).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia (il "**Regolamento Emittenti AIM Italia**"), la Procedura è stata predisposta sulla base:

- dell'art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il "**Regolamento 17221/2010**");
- delle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nel maggio 2012 ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su AIM Italia (le "**Disposizioni**").

La presente Procedura OPC entra in vigore a far tempo dalla data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società sull'AIM Italia.

La Procedura è stata predisposta sulla base delle Disposizioni (come *infra* definite) e sulla base dei principi del Regolamento CONSOB.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella riunione giorno 10 dicembre 2020.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Procedura OPC, viene fatto rinvio alle disposizioni del Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia) ed alle Disposizioni di volta in volta vigenti.

Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Regolamento 17221/2010 (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti) – in particolare con riferimento alle definizioni di "Operazioni con Parti Correlate", "Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate" e "Parti Correlate" – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura OPC e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura OPC, il principale responsabile della corretta e costante applicazione della Procedura OPC è l'organo amministrativo della Società, il quale, tenendo conto delle segnalazioni e delle osservazioni degli altri organi sociali, valuta periodicamente con cadenza almeno triennale l'efficacia della Procedura e la necessità/opportunità di procedere ad una revisione della stessa.

Resta comunque inteso che è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento Consob, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

La Procedura, nel testo di volta in volta vigente, è pubblicata sul sito internet della Società.

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratori Indipendenti” si intendono gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate.

“Collegio Sindacale” si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Comitato Parti Correlate” si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: indica le condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* come definite ai sensi del paragrafo Definizioni, articolo 1, lettera (e) delle Disposizioni e del Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Funzione Responsabile” si intende la funzione competente per la singola operazione, secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società, ovvero l'organo o il soggetto delegato se non si avvale di alcuna struttura interna. Con specifico riferimento alle OPC compiute per il tramite di Società Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Società Controllata intende compiere.

“Gruppo” si intende la Società e le società incluse nel suo bilancio consolidato (ovvero le Società Controllate).

“Indici di Rilevanza”: ai fini dell’individuazione delle OPC di Maggiore Rilevanza (come *infra* definite) ai sensi della Procedura OPC, si applicano i seguenti Indici di Rilevanza:

(a) **indice di rilevanza del controvalore**: è il rapporto tra il controvalore dell’OPC e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato dalla Società (consolidato, se redatto) ovvero, per le società quotate, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione).

Se le condizioni economiche dell’OPC sono determinate, il controvalore dell’OPC è:

- (i) per le componenti in contanti, l’ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell’OPC, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n. 1606/2002;
- (iii) per le OPC di finanziamento o di concessione di garanzie, l’importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'OPC dipendono, in tutto o in parte, da grandezze non ancora note, il controvalore dell'OPC è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) **indice di rilevanza dell'attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'OPC e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'OPC.

Per OPC di acquisizione o cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale dell'attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per OPC di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è: (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'OPC maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente; (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per OPC di acquisizione e cessione di altre attività diverse dall'acquisizione di una partecipazione, il valore del numeratore è:

(i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;

(ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

(c) **indice di rilevanza delle passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società. Ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

Per le finalità del cumulo di OPC di cui all'articolo 11.2 della Procedura OPC, in primo luogo la Società determina la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad essa applicabili, in secondo luogo, per verificare il superamento delle soglie previste nella definizione di OPC di Maggiore Rilevanza, la Società determina la rilevanza del cumulo di OPC, congiuntamente considerate, sulla base dell'indice o degli indici di cui sopra ad esso applicabili.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”** si intende qualsiasi operazione con Parti Correlate disciplinata dal Regolamento 17221/2010 di volta in volta vigente e, cioè, qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse:

(a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate;

(b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo Articolo 12.

Rientrano nella presente definizione anche le operazioni che, per quanto compiute da Società Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima.

“OPC di Importo Esiguo”: si intendono le OPC il cui valore assoluto è uguale o inferiore ad Euro 30.000 e per le quali sia stato considerato quanto segue:

- (a) l'assenza di rischi apprezzabili per gli investitori; e
- (b) il fatto che tale OPC possa essere di “dimensione trascurabile” anche ove confrontata con i valori medi delle OPC concluse nei precedenti 3 esercizi.

“OPC di Maggiore Rilevanza” si intendono:

- (a) le OPC per cui almeno uno degli Indici di Rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, superi il 5%;
- (b) le OPC con la società controllante quotata (se esistente), o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli Indici di Rilevanza risulti superiore a 2,5%.

“OPC di Minore Rilevanza”: si intendono tutte le OPC diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

“OPC Ordinarie”: le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa come di seguito definita e della connessa attività finanziaria;

Ai fini della Procedura OPC per "**Attività Operativa**" si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi della Società e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "di investimento" o "finanziarie". L'“attività finanziaria” per poter essere considerata "ordinaria" deve essere accessoria allo svolgimento dell'attività operativa (es. non potranno considerarsi OPC Ordinarie i finanziamenti ottenuti per il compimento di operazioni non appartenenti all'attività operativa in quanto connessi all'attività di investimento).

La Società, al fine di valutare se un'operazione rientri nell'ordinario esercizio dell'Attività Operativa o dell'attività finanziaria ad essa connessa, adotta i seguenti criteri generali:

1. oggetto dell'operazione: l'estraneità dell'oggetto dell'operazione all'attività tipicamente svolta dalla Società costituisce un indice di anomalia che può indicarne la non ordinarietà;
2. ricorrenza del tipo di operazione nell'ambito dell'attività della società: la ripetizione regolare di un'operazione da parte della Società rappresenta un indice significativo della sua appartenenza all'attività ordinaria, in assenza di altri indici di segno contrario;
3. dimensione dell'operazione: un'operazione che rientra nell'attività operativa della Società potrebbe non rientrare nell'ordinario esercizio di tale attività in quanto di dimensioni particolarmente significative;
4. termini e condizioni contrattuali: in particolare, si considerano di norma non rientranti nell'ordinario esercizio dell'attività operativa le operazioni per le quali sia previsto un corrispettivo non monetario, anche se oggetto di perizie da parte di terzi;
5. natura della controparte: nell'ambito delle OPC è possibile individuare un sottoinsieme di operazioni che non rientrano nell'esercizio ordinario dell'attività operativa (o della connessa

attività finanziaria) in quanto effettuate con una controparte che presenta caratteristiche anomale rispetto al tipo di operazione compiuta (es. cessione di un bene strumentale, classificato come attività non corrente posseduta per la vendita, ad una società controllata da un amministratore che non svolga attività nel settore in cui tale bene è utilizzato o che sia palesemente priva di un'organizzazione idonea ad impiegare tale bene).

“Organo Delegato”: indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato specifiche attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod. civ.;

“Parte Correlata”: un soggetto è parte correlata a una società se:

(a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:

(i) controlla¹ la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo;

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un'influenza notevole² su quest'ultima;

(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti³;

¹ Per **controllo** si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

(a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;

(b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

(c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;

(d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

² Per **influenza notevole** si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipata non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

(a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

(b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;

(c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipata e la partecipata;

(d) l'interscambio di personale dirigente;

(e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

³ Per **controllo congiunto** si intende la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

(b) è una Società Collegata⁴ della società;

(c) è una *joint venture*⁵ in cui la società è una partecipante;

(d) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;

(e) è uno stretto familiare⁶ di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d), per tali intendendosi quei familiari potenzialmente in grado di influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società medesima, tra cui il coniuge non legalmente separato, il convivente, i loro figli e le persone a loro carico;

(f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

(g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

"Presidente": indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

"Presidi Equivalenti": si intendono i presidi indicati al successivo Articolo 6 della presente Procedura OPC, da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell'OPC qualora, in relazione a una determinata OPC, non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le specifiche regole di composizione.

"Soci Non Correlati": si intendono i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti Parti Correlate sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

"Società Controllata": indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità, ai sensi dell'art. 2539 del Codice Civile o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento.

"Società Collegata": indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

"TUF": indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2- Modifiche alla Procedura OPC

2.1 Le delibere sulle modifiche da apportare alla Procedura OPC sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente, nominato dall'organo amministrativo della Società; nel definire eventuali modifiche alla Procedura OPC, l'organo amministrativo della Società

⁴ Una **società collegata** è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

⁵ Una **joint venture** è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

⁶ Si considerano **stretti familiari di un soggetto** quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

identifica quali regole richiedano modifiche allo statuto della Società e delibera previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

Articolo 3 - Identificazioni delle Parti Correlate

3.1 La rilevazione della Parte Correlata viene effettuata attraverso un'autocertificazione, mediante la quale il soggetto destinatario della richiesta di informazioni inviata da parte della Società dichiara sotto la propria responsabilità di "essere" o "non essere" una Parte Correlata della Società.

3.2 Gli amministratori, i sindaci, i dirigenti con responsabilità strategiche della Società e delle società del Gruppo e i soggetti che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari:

- (a) controllano – anche congiuntamente con altri soggetti – la Società, ne sono controllati, o sono con essa sottoposti a comune controllo; o
- (b) detengono una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima,

hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente, e comunque entro il 30° (trentesimo) giorno di calendario di ogni trimestre dell'anno, con decorso dal 1° gennaio di ogni anno, al Presidente dell'organo amministrativo ogni informazione utile a consentire la corretta valutazione circa la loro classificazione come Parti Correlate e circa l'individuazione di altri soggetti, qualificabili come Parti Correlate in virtù di legami di varia natura con essi.

Articolo 4 - Istruttoria ed approvazione delle OPC

4.1 Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell'articolo 10 del Regolamento 17221/2010 la Società si avvale della facoltà di applicare alle OPC di Maggiore Rilevanza la procedura stabilita per le OPC di Minore Rilevanza di cui ai successivi paragrafi. Pertanto, la disciplina di cui al presente Articolo 4 troverà applicazione sia con riferimento alle OPC di Maggiore Rilevanza sia con riferimento alle OPC di Minore Rilevanza.

4.2 L'approvazione delle OPC spetta all'Organo Delegato che, a seconda dei casi, risulta competente in relazione alla specifica OPC sulla base delle deleghe conferitegli, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia di operazioni che, per legge, statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza. Nel caso in cui non esista un Organo Delegato, la competenza per l'approvazione delle OPC spetta all'organo amministrativo. L'Organo Delegato può sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le OPC di competenza di tale organo.

4.3 In ogni caso, le OPC sono approvate previo parere motivato non vincolante del Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'operazione con Parti Correlate, nonché sulla convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.4. Prima dell'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata. Qualora ritenga che l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica all'Organo Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi: (a) se l'operazione rientri nei casi di esenzione; b) se l'operazione sia in attuazione di una delibera-quadro, e c) se l'operazione rientri fra le Operazioni di

Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'operazione ad una delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) che precedono, l'Organo Delegato sottoporrà al Comitato Parti Correlate il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

4.5 Al fine di consentire al Comitato Parti Correlate di rilasciare un parere motivato in materia:

(a) l'Organo Delegato dovrà fornire tempestivamente e in ogni caso con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'OPC e al Comitato Parti Correlate informazioni complete e adeguate in merito all'OPC, via e-mail o fax. In particolare, tali informazioni dovranno riguardare la natura della correlazione, i principali termini e condizioni dell'OPC, la tempistica, le motivazioni sottostanti l'OPC nonché gli eventuali rischi per la Società e le Società Controllate;

(b) qualora il Comitato Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta – previa adeguata verifica in merito all'indipendenza di tali esperti - a spese della Società, e nei limiti di un ammontare di spesa pari a Euro 10.000,00 per ogni singola operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse. Gli esperti indipendenti non correlati possono essere chiamati ad esprimere un parere e/o una perizia, a seconda dei casi, sulle condizioni economiche e/o sugli aspetti tecnici e/o sulla legittimità delle OPC medesime.

4.6 Il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare in tempo utile per l'approvazione dell'OPC il proprio parere e dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'OPC un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'OPC da approvare. Tale informativa dovrà riguardare almeno i) la natura della correlazione, ii) i termini e le condizioni dell'OPC, iii) la tempistica, iv) il procedimento valutativo seguito e v) le motivazioni sottostanti l'OPC nonché vi) gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato Parti Correlate dovrà inoltre trasmettere all'organo competente a decidere l'OPC anche gli altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'OPC.

4.7 Nel caso in cui l'OPC sia di competenza dell'organo amministrativo, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per svolgere un'accurata valutazione dell'operazione proposta prima della data della riunione consiliare. In ogni caso, l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere almeno tutte le informazioni elencate al precedente Articolo 4.5. I verbali delle deliberazioni di approvazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato Parti Correlate dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

4.8 Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate dell'emittente e delle sue controllate nelle quali uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi ovvero nelle quali l'Amministratore Delegato sia titolare di un interesse per conto proprio o di terzi ed osservi quindi l'obbligo di astensione ex art. 2391 c. c.

4.9 Nel caso in cui, sulla base di disposizioni di legge o di statuto, le OPC siano di competenza dell'assemblea dei soci o debbano essere autorizzate da quest'ultima, nella fase delle trattative, nella

fase dell'istruttoria e nella fase dell'approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione le precedenti disposizioni del presente Articolo 4. Qualora l'organo amministrativo intenda sottoporre all'Assemblea l'OPC di Maggiore Rilevanza malgrado il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi formulati dal Comitato Parti Correlate, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci Non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.10 Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'OPC, quest'ultimo comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione alla Funzione Responsabile/Organo Delegato.

4.11 L'Organo Delegato o l'organo amministrativo (a seconda dei casi), con periodicità almeno trimestrale, riferiscono in merito all'esecuzione delle OPC, e forniscono tutta la documentazione necessaria ad una chiara rappresentazione delle OPC stesse all'organo amministrativo (nel caso dei Delegati), al Collegio Sindacale e al Comitato Parti Correlate in merito all'esecuzione delle OPC. In particolare, per ogni singola OPC devono essere fornite almeno le seguenti informazioni: (i) la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere; (ii) una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione; (iii) le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

4.12 Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle OPC influenzate da tale attività i pareri previsti dal presente Articolo 4 recano puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola OPC.

Articolo 5 - Comitato Parti Correlate

5.1 Il Comitato Parti Correlate si compone di 3 amministratori non esecutivi, a maggioranza indipendenti, fermo restando che nel caso in cui e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figurino un solo Amministratore Indipendente, il Comitato Parti Correlate si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'Amministratore Indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un altro amministratore non esecutivo, ovvero in caso di assenza di altro amministratore non esecutivo, di un sindaco effettivo.

5.2 Il Comitato Parti Correlate si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Organo Delegato nei casi previsti dalla presente Procedura OPC. Nella richiesta può essere indicato un termine entro il quale il Comitato Parti Correlate deve rilasciare il proprio parere sull'OPC esaminata.

5.3 I componenti del Comitato Parti Correlate sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica OPC, al fine di consentire l'applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo Articolo 6.

5.4 In caso di composizione collegiale del Comitato, le decisioni del Comitato Parti Correlate possono tenersi anche per teleconferenza/audioconferenza o per procedura scritta. Le riunioni, nonché la procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto, non è

soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun membro il diritto di partecipare alla decisione nonché adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto, da parte dell'unanimità dei membri del Comitato Parti Correlate, di un unico documento. Il procedimento deve concludersi entro 5 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Alle riunioni del Comitato Operazioni Parti Correlate prende parte anche il Presidente del Collegio Sindacale (ove già non sia membro dello stesso).

Articolo 6 - Presidi Equivalenti

6.1 Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato Parti Correlate in composizione collegiale, composto da tutti Amministratori non esecutivi e non Correlati e in maggioranza Indipendenti, ovvero da almeno n. 2 Amministratori non Correlati e Indipendenti, il parere è rilasciato dall'unico amministratore indipendente non correlato eventualmente presente. Nel caso in cui tale presidio non trovi applicazione, il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale ovvero da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 7 - Approvazione di Delibere-Quadro

7.1 Il Consiglio di Amministrazione, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di operazioni omogenee a carattere più ricorrente, può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della Società, direttamente o per il tramite di Società Controllate, di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "*Delibere-Quadro*").

7.2 Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento stabilito per l'approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate in funzione dell'ammontare massimo complessivo previsto, e dovranno riferirsi a operazioni sufficientemente determinate, indicando quantomeno:

- a) l'ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle OPC oggetto della Delibera-Quadro;
- b) il numero massimo previsto delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- c) l'impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull'attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.

Le Delibere-Quadro inoltre indicano il loro termine di efficacia, che non può essere in nessun caso superiore ad 1 (un) anno.

7.3 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni 3 (tre) mesi, sull'attuazione delle Delibere-Quadro nel trimestre di riferimento. In particolare, l'Organo Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle Operazioni concluse in attuazione delle Delibere-Quadro, indicando per ciascuna:

- i. la controparte con cui l'operazione è posta in essere;
- ii. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione;
- iii. le motivazioni e gli interessi dell'operazione nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;

- iv. le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e (ove rilevante) la riferibilità agli *standard* di mercato.

7.4 Qualora sia prevedibile che l'ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della Delibera-Quadro superi la soglia per la determinazione delle OPC di Maggiore Rilevanza di questa Procedura, la Società, in occasione dell'approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi del successivo Articolo 9 della presente Procedura.

7.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle OPC di cui all'Articolo 4 che precede.

Articolo 8 - Approvazione da parte dell'Assemblea delle OPC in caso di urgenza

8.1 In caso di urgenza, per le OPC di competenza dell'Assemblea o che necessitano dell'autorizzazione di quest'ultima non si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 4 che precede.

8.2 Nell'ipotesi di cui all'articolo 8.1 che precede, l'organo che convoca l'Assemblea predispone una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza e il Collegio Sindacale riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione dell'organo che convoca l'Assemblea che le valutazioni del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per l'Assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

8.3 Qualora le valutazioni del Comitato Parti Correlate e/o del Presidio Equivalente, da svolgersi entro la data dell'Assemblea, siano negative, l'OPC non potrà essere compiuta qualora la maggioranza dei Soci non Correlati votanti esprima voto contrario all'OPC, a condizione però che i Soci non Correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

8.4 Diversamente, entro il giorno successivo alla data dell'Assemblea le informazioni sugli esiti del voto, in particolare, in relazione al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci non Correlati, sono messe a disposizione del pubblico con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia.

Articolo 9 - Informazione al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

9.1 Qualora venga approvata un'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate dalla Società, il Consiglio di Amministrazione predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia – un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 3 delle Disposizioni OPC AIM Italia (il "**Documento Informativo**").

9.2 Il Consiglio di Amministrazione predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Società concluda con una medesima Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come OPC di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, gli Indici di Rilevanza. Ai fini della cumulabilità rileveranno anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere (ove esistenti),

mentre non si considereranno le operazioni eventualmente escluse ai sensi del successivo Articolo 12.

9.3 Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le eventuali ulteriori modalità indicate nell'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'OPC di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il medesimo Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi all'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo pubblicato ai sensi del presente Articolo 9, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.4 Nell'ipotesi in cui il superamento degli Indici di Rilevanza sia determinato dal cumulo di operazioni previsto dall'Articolo 9.2 che precede, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi all'approvazione dell'Operazione con Parti Correlate o dalla conclusione del contratto che determina il superamento dell'Indice di Rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le singole operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le operazioni che determinano il superamento degli Indici di Rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro i 15 (quindici) giorni successivi al momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

9.5 La Società impartisce le disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo. Le Società Controllate trasmettono tempestivamente tali informazioni.

9.6 Nei termini previsti dai precedenti Articoli 9.3 e 9.4, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate, di Amministratori Indipendenti e di esperti indipendenti eventualmente nominati. Con riferimento ai pareri di esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 3 delle Disposizioni, motivando tale scelta.

9.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dall'articolo 9.1 che precede e dai medesimi articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti AIM Italia. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate all'articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società, nell'ipotesi in cui pubblichi le informazioni di cui al presente Articolo 9.7 in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.8 L'Organo Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nel trimestre di riferimento.

Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- i. la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- ii. una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- iii. le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

9.9 Il Consiglio di Amministrazione fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale:

- (a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (b) sulle altre eventuali singole operazioni con parti correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del codice civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società stessa;
- (c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.10 Ai fini del precedente Articolo 9.8, l'informazione sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza può essere inclusa nella documentazione finanziaria periodica anche mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi dei precedenti Articoli 9.1, 9.2 e 9.6, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9.11 Qualora per qualsiasi motivo non sia stato trasmesso apposito comunicato stampa al mercato in ragione di OPC eseguite e/o approvate in presenza di parere negativo del Comitato Parti Correlate, deve essere messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle OPC approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato Parti Correlate nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.

Articolo 10 - Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

10.1 Qualora un'OPC sia soggetta agli obblighi di informativa *price sensitive* di cui all'art.7 della MAR, come definito al successivo Articolo 13, e pertanto debba essere comunicata al mercato ai sensi e per gli effetti della "Procedura di gestione e comunicazione di Informazioni Privilegiate" della Società, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- a) l'indicazione della controparte dell'OPC ed una descrizione sintetica della natura della correlazione esistente;
- b) la denominazione ovvero il nominativo della Parte Correlata;

- c) l'indicazione dell'eventuale superamento degli Indici di Rilevanza previste per le OPC di Maggiore Rilevanza ed indicazione dell'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- d) l'indicazione della procedura seguita per l'approvazione dell'OPC e se la stessa rientri tra le operazioni escluse di cui all'Articolo 14 che segue;
- e) l'eventuale approvazione dell'OPC nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 11 - Operazioni di Società Controllate, italiane o estere

11.1 La Società riceve tempestivamente dalle Società Controllate italiane ed estere, ove esistenti, tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione delle Parti Correlate e la natura delle operazioni dalle stesse compiute. Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

11.2 Nel caso in cui la Società esamini preventivamente o approvi, con qualsiasi modalità e indipendentemente da una delibera espressa, operazioni poste in essere da Società Controllate, italiane o estere, del Gruppo, con Parti Correlate alla Società, si applicano – in quanto compatibili – le previsioni contenute nell'Articolo 4 che precede.

11.3 Successivamente all'autorizzazione o esame dell'organo competente della Società, l'Organo Delegato provvede a informare tempestivamente l'organo delegato della Società Controllata.

11.4 Successivamente all'approvazione dell'operazione o al compimento della stessa da parte della Società Controllata, l'organo delegato della Società Controllata:

- I. fornisce tempestivamente all'Organo Delegato della Società le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla Sezione II della presente Procedura;
- II. predispone una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 12 - Casi di esenzione

12.1 La Procedura OPC non si applica:

(a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo (ex articolo 2389, primo comma, del codice civile, ove nominato), né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile;

(b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del codice civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;

(c) alle Operazioni di Importo Esiguo;

(d) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea e alle relative operazioni esecutive purchè venga messa a disposizione del pubblico prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del piano una relazione illustrativa contenente le seguenti informazioni: a) le

ragioni che motivano l'adozione del piano; *b*) i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione della società, delle controllanti o controllate, che beneficiano del piano; *b-bis*) le categorie di dipendenti o di collaboratori della società e delle società controllanti o controllate della società, che beneficiano del piano; *c*) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati; *d*) l'eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; *e*) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni; *f*) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi;

(e) alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:

- I. la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
- II. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- III. sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
- IV. la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(f) alle OPC Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fatti salvi gli obblighi di cui al successivo Articolo 12.2 in caso di OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza;

(g) alle OPC con o tra Società Controllate (anche congiuntamente) dalla Società, nonché le OPC con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'OPC non vi siano interessi (qualificati come significativi ai sensi del successivo Articolo 12.3) di altre Parti Correlate della Società;

(h) fatto salvo quanto previsto nell'Articolo 9 della Procedura OPC, alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

12.2 Ai fini dell'esenzione di cui all'Articolo 12.1(f) che precede in relazione alle OPC Ordinarie che siano Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in deroga agli obblighi di pubblicazione previsti per le Operazioni di Maggiore Rilevanza dagli articoli 9.1 e 9.7 della Procedura OPC, indica nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nell'esercizio avvalendosi dell'esclusione prevista nella suddetta lettera (f).

12.3 Ai fini dell'esenzione di cui all'articolo 12.1 (g) che precede (i.e., operazioni con o tra Società Controllate), la significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad un'operazione, viene valutata in ragione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento utile alla valutazione. Tale valutazione è, di norma, effettuata dai Delegati, i quali potranno avvalersi del parere del Comitato Parti Correlate o, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati anche tenuto conto dei criteri indicati da Consob.

12.4 Le esclusioni sopra indicate sono senza pregiudizio per gli obblighi di informazione al pubblico individuati dall'articolo 11 del Regolamento Emittente AIM Italia, ove applicabile.

12.5 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo 12 trovano applicazione anche alle Operazioni con Parti Correlate compiute per il tramite di Società Controllate.

Articolo 13 - comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate

13. 1 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 17 del Regolamento UE n. 596/2014 ("**MAR**"), la Società provvede senza indugio a comunicare le informazioni privilegiate (come definite dall'art. 7 del MAR) che riguardano la Società, le Società Controllate e/o il Gruppo, con le modalità indicate nella apposita procedura sugli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate adottata dalla Società in data 10 dicembre 2020.

Articolo 14- Responsabilità di controllo

14.1. Il Collegio Sindacale della Società ha la responsabilità di vigilare:

(a) sulla conformità della Procedura OPC ai principi indicati nel Regolamento 17221/2010 e nelle Disposizioni; e

(b) sulla osservanza e corretta applicazione della Procedura OPC, e ne riferisce all'assemblea in conformità all'articolo 2429, secondo comma, del codice civile.